REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA COORDINATORE NAZIONALE ANTICORRUZIONE

N. _____ prot., del ___.___.2023

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N. _____ prot., del ___.___.2023

MEMORANDUM D'INTESA

FRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA / IL COORDINATORE NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

"Sulla cooperazione in materia di contrasto alla corruzione"

Oggi, addì 13 novembre 2023, viene stipulato ed entra in vigore il presente Memorandum d'Intesa fra le seguenti Parti:

Il Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania, nella sua qualità di Coordinatore Nazionale Anticorruzione, (qui di seguito denominato "CNA"), rappresentato dal Ministro, il Sig. Ulsi Manja,

e

l'Autorità Nazionale Anticorruzione, (qui di seguito denominata "ANAC"), rappresentata dal Presidente, il Sig. Giuseppe Busia.

Basato:

Sulla visione e missione istituzionale delle Parti, come definite dalle rispettive normative nazionali, riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale e la necessità di attuare strumenti internazionali giuridicamente vincolanti in materia del contrasto alla corruzione, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite Contro la Corruzione e i relativi Meccanismi di Revisione.

Considerando che:

- Il Coordinatore Nazionale Anticorruzione si è prefissato come obiettivo primario quello di garantire la prevenzione e il contrasto alla corruzione, nel rispetto della Costituzione e della normativa vigente, coordina l'elaborazione delle politiche e la predisposizione degli atti normativi e regolamentari in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, nonché esercita ogni altra responsabilità statale attribuita allo stesso dalla legge o dagli atti deliberati dal Consiglio dei Ministri.

- Il Coordinatore Nazionale Anticorruzione promuove la cultura/modelli anticorruzione, la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione e rappresenta il Paese nei rapporti con organizzazioni e agenzie straniere in materia di contrasto alla corruzione.

- Il Coordinatore Nazionale Anticorruzione esercita competenze di verifica per casi di corruzione, pratiche abusive o arbitrarie presso le istituzioni della Rete dei Coordinatori Anticorruzione.

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione della Repubblica Italiana è un'autorità indipendente preposta alla prevenzione della corruzione.

- Il mandato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione della Repubblica Italiana prevede attività di regolamentazione e monitoraggio in materia di contrasto alla corruzione, trasparenza, integrità dei dipendenti pubblici, segnalazione di irregolarità e di appalti pubblici, con l'obiettivo di prevenire la corruzione nel settore pubblico ed evitare lo spreco di risorse pubbliche

Premettendo che le Parti:

Riconoscono l'importanza della prevenzione e del contrasto alla corruzione per lo sviluppo economico, la concorrenza leale e la prosperità del Paese;

Confermano il proprio impegno a coordinare le misure e le iniziative necessarie per aumentare l'informazione, la consapevolezza nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione;

Mirano a creare un buon ambiente di cooperazione fra le due autorità da un lato, nonché la promozione di modelli organizzativi per la prevenzione e il contrasto alla corruzione, la tutela e l'adozione delle migliori pratiche di integrità nazionali e internazionali e il rafforzamento delle capacità fra le istituzioni pubbliche e private nella Repubblica di Albania nell'ambito del contrasto alla corruzione;

Affermano la propria volontà e la determinazione a cooperare e contribuire alla realizzazione del presente Memorandum d'Intesa, al fine di adempiere agli impegni assunti, mediante il sostegno alla generazione di risultati essenziali sotto forma di dichiarazioni politiche, commenti, documenti di discussione, linee guida, codici, regole ed altri documenti tecnici nel campo dell'integrità e del contrasto alla corruzione.

Convengono e stipulano il presente Memorandum d'Intesa;

Articolo 1
Oggetto

L'obiettivo del presente *Memorandum* consiste nell'istituzionalizzazione della cooperazione e nella definizione di impegni fra le parti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'attuazione di attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto alla corruzione.

Articolo 2
Scopo

Le parti si impegnano a cooperare tra loro, allo scopo di:

a) Individuare forme di cooperazione sostenibili ed efficaci, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, al fine di promuovere iniziative su temi legati alla prevenzione e al contrasto alla corruzione, nonché su aspetti relativi alla trasparenza e all'integrità; in tale contesto le parti si impegnano a garantire la diffusione dei modelli organizzativi interni finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell'etica e della trasparenza, anche attraverso attività formative, incontri e seminari, in cui le parti si offrono di impegnarsi per garantire il proprio contributo e la propria partecipazione.

b) Garantire l'impegno delle strutture di entrambe le autorità al fine di mettere a disposizione le esperienze maturate per accrescere le rispettive capacità, soprattutto in termini di pianificazione strategica in materia di anticorruzione, nonché di competenze di verifica e investigative;

c) Provvedere allo scambio reciproco di informazioni e comunicazioni ufficiali periodiche, al fine di garantire l'efficacia, la trasparenza e la consultazione efficace sulle iniziative intraprese nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa;

d) Cooperare e fornire supporto ad altre istituzioni pubbliche mediante raccomandazioni, codici e linee guida pertinenti che disciplinano l'integrità, l'etica e l'assistenza tecnica;

e) Promuovere l'integrità e il buon governo tramite lo svolgimento di seminari/corsi di formazione (workshop), tavole rotonde per condividere le migliori pratiche ed esperienze;

f) Effettuare ricerche e studi congiunti su temi di reciproco interesse legati alla corruzione;

g) Partecipare a forum e organizzazioni regionali ed internazionali per promuovere il contrasto alla corruzione.

h) Aumentare la consapevolezza e la comunicazione sulla prevenzione della corruzione e pianificare campagne congiunte di comunicazione.

Articolo 3
Modalità di cooperazione

1. Le parti istituiscono un Gruppo Congiunto di Lavoro, composto da rappresentanti dell'ANAC e del Coordinatore Nazionale Anticorruzione in Albania. Questo gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, per coordinare e sviluppare attività congiunte, nell'ambito dell'attuazione del presente Memorandum d'Intesa.

2. Il gruppo di lavoro sviluppa un piano di lavoro contenente la descrizione di aree specifiche di cooperazione, e fissa obiettivi e tempistiche per l'attuazione di iniziative congiunte.

3. Le parti, nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, si scambiano informazioni, esperienze e migliori pratiche della legislazione in materia di anticorruzione, dell'approccio preventivo e di mezzi efficaci di indagini amministrative nell'identificazione e documentazione delle pratiche irregolari.

4. Le parti si impegnano a trovare le opportunità di assistenza tecnica reciproca, ivi compreso lo scambio di esperienze fra il personale rispettivo e visite di studio, lo scambio di competenze e la fornitura di sostegno nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche anticorruzione.

Articolo 4
Prevenzione della corruzione

1. Le parti collaborano ai fini dello sviluppo e dell'adozione di misure e strategie preventive per contrastare efficacemente la corruzione.

2. Le parti collaborano sulla base delle migliori esperienze e pratiche nella prevenzione della corruzione, tra cui, e senza limitazioni, per:

a) L'elaborazione e l'attuazione di codici di condotta ed etica efficaci per i pubblici ufficiali;

b) La promozione, la trasparenza e la rendicontazione nelle procedure degli appalti pubblici;

c) Il rafforzamento dei sistemi di informativa finanziaria e dei meccanismi di controllo.

d) L'elaborazione e la discussione di metodologie per la valutazione del rischio di corruzione.

3. Le parti si impegnano a trovare le opportunità di realizzare campagne di sensibilizzazione, seminari e programmi di formazione congiunti, finalizzati a promuovere una cultura di integrità ed etica tra i funzionari pubblici, le organizzazioni della società civile e il pubblico in generale.

Articolo 5
Aumento della sensibilizzazione contro la corruzione

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'aumento della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla corruzione e sui relativi effetti dannosi sulla società.

2. Le parti si impegnano a trovare le modalità di realizzare iniziative congiunte per aumentare la sensibilizzazione, educare il pubblico e coinvolgere le parti interessate nella lotta contro la corruzione. Tali iniziative possono includere, ma senza limitazioni, quanto segue:

   a) L'organizzazione di convegni e seminari su tematiche in materia di anticorruzione;

   b) Lo sviluppo e la divulgazione di materiali educativi, ivi comprese le risorse online;

   c) La cooperazione nell'ambito di campagne di sensibilizzazione pubblica per promuovere il comportamento etico e l'integrità nel settore pubblico e quello privato.

3. Le Parti si scambiano informazioni sui programmi e sulle campagne di sensibilizzazione di successo implementati nelle rispettive giurisdizioni, con l'obiettivo di favorire l'apprendimento reciproco e l'adozione di pratiche efficaci.

Articolo 6
Ruolo e responsabilità delle Parti

1. **Il Coordinatore Nazionale Anticorruzione** si impegna a:

- Divulgare informazioni sulla normativa e sull'operato delle strutture Anticorruzione in Albania ai rappresentanti dell'ANAC.
- Presentare i nuovi sviluppi sui meccanismi e sulle iniziative intraprese in materia di anticorruzione.
- Agire come mediatore al fine di indirizzare efficacemente le questioni in materia di anticorruzione.
- Organizzare incontri periodici con i rappresentanti dell'ANAC con l'obiettivo di impegnarsi per una promozione sostenibile nel contrasto alla corruzione, per migliorare la credibilità e l'efficienza delle politiche in materia di anticorruzione in Albania.

2. **L'ANAC** si impegna a:

- Fornire il supporto tecnico per la corretta attuazione degli obiettivi e delle attività concordate;
- Mettere a disposizione le capacità tecniche professionali delle risorse umane per la redazione di documenti strategici in materia di anticorruzione;

- Fornire assistenza per lo sviluppo di corsi di formazione e l'aumento delle capacità dei professionisti del settore dell'anticorruzione, per lo sviluppo di programmi e progetti in questo campo;
- Creare la possibilità di un gemellaggio fra il personale tecnico che esercita competenze di verifica e di indagini amministrative dei casi di corruzione/pratiche abusive e arbitrarie, nonché fra i coordinatori della Rete Anticorruzione.

Articolo 7
Referenti

1. Ciascuna delle parti nomina un referente, al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni ufficiali, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e si informeranno reciprocamente.
2. In caso di sostituzione di uno dei soggetti designati di cui al punto 1 del presente articolo, la Parte dal medesimo rappresentata, informa, mediante comunicazione scritta, l'altra parte firmataria entro 1 (una) settimana solare, a decorrere dal giorno della sostituzione, i dati del nuovo referente.

Articolo 8
Rendicontazione e Valutazione

1. Le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a riferire periodicamente sui risultati delle proprie attività di collaborazione, a supporto del presente Memorandum d'Intesa, mediante la redazione e la presentazione, annualmente, di relazioni periodiche in forma scritta, ai rappresentanti delle parti, al fine di individuare gli ambiti che necessitano interventi migliorativi.
2. La relazione periodica contiene, oltre ai dati sull'attuazione del presente Memorandum d'Intesa, anche alcune raccomandazioni concrete atte a indirizzare i problemi individuati, ad aumentare l'efficienza e l'impatto delle loro iniziative congiunte.

Articolo 9

Accordi finanziari

1. Il presente Memorandum d'Intesa non implica alcun impegno finanziario delle parti.
2. Le attività da attuare nell'ambito dell'implementazione del presente Memorandum d'Intesa sono soggette alla disponibilità del personale e delle risorse finanziarie delle Parti.

3. Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese relative alla partecipazione alle attività di collaborazione, salvo quanto diversamente previsto.
4. Le Parti possono chiedere fonti alternative di finanziamento per sostenere le iniziative congiunte, a seconda della disponibilità delle risorse e all'approvazione da parte delle autorità competenti.

Articolo 10
Gestione delle informazioni

1. Durante l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa, le parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni fornite/ricevute dall'altra parte e hanno l'obbligo di non divulgare tali informazioni a persone non autorizzate, in conformità con le rispettive leggi e i regolamenti nazionali.
2. Le informazioni scambiate tra le parti firmatarie nell'ambito dell'implementazione del presente Memorandum d'Intesa, sono trattate in conformità alla rispettiva normativa nazionale vigente in materia.

Articolo 11
Modifiche e risoluzione del Memorandum

1. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere modificato in tutto o in parte solo previo mutuo consenso scritto delle parti.
2. Le modifiche entrano in vigore all'atto della relativa firma delle parti.
3. Le parti si riservano il diritto di risolvere il presente Memorandum d'Intesa, in qualsiasi momento, previo mutuo consenso scritto.
4. Nel caso in cui una delle parti intende risolvere unilateralmente il presente Memorandum d'Intesa, dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte, entro 1 (un) mese.
5. Fino alla risoluzione del presente Memorandum d'Intesa, le parti si attengono ai termini e alle condizioni derivanti dal medesimo, secondo le informazioni e i documenti scambiati prima della data della sua risoluzione.
6. Le parti hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni scambiate, anche dopo la risoluzione del presente Memorandum d'Intesa.

Articolo 12
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Memorandum d'Intesa sarà risolta di comune accordo fra le parti.

Articolo 13
Durata

Il presente Memorandum d'Intesa viene stipulato per una durata indeterminata.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente Memorandum d'Intesa entra in vigore alla data della sua firma.

Articolo 15
Disposizioni finali

1. Il presente Memorandum d'Intesa è redatto in tre lingue: albanese, italiano e inglese.
2. Il presente Memorandum d'Intesa viene redatto e sottoscritto in 2 (due) copie originali, 1 (una) copia per ciascuna parte, in tutte e tre le lingue, albanese, italiano e inglese.
3. Il presente Memorandum d'Intesa è stato firmato oggi, addì 13 novembre 2023 in Roma.

PER **IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA / IL COORDINATORE NAZIONALE ANTICORRUZIONE**	**PER** **L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
IL MINISTRO	**IL PRESIDENTE**
Ulsi Manja	**Giuseppe Busia**

Atto firmato digitalmente il 13 novembre 2023